

Snc e Sas, importi dimezzati

Adempimenti e sanzioni società di persone

(IN VIGORE DAL 15 NOVEMBRE 2011)

L'adempimento societario nel registro imprese	Codice civile e leggi speciali	Termine	Soggetti obbligati	Sanzione *			Spese di notifica **	Scritti difensivi
				Minima	Massima	Ridotta		
Iscrizione di atto costitutivo di snc e sas	Artt. 2296, comma 1; 2315 - 2296	entro 30 giorni dalla data dell'atto	Amministratori Notaio (se atto pubblico)	Minima 103,00 ⁽²⁾ 10,00 ⁽¹⁾	Massima 1.032,00 ⁽²⁾ 516,00 ⁽¹⁾	Ridotta 206,00 ⁽²⁾ 20,00 ⁽¹⁾	Variabile da 5,16 a 15,00	Cciao
Iscrizione di atto costitutivo di società semplice	Art. 18, comma 5, dpr n. 581/1995	entro 30 giorni dalla data dell'atto	Soci amministratori	Minima 103,00 ⁽²⁾	Massima 1.032,00 ⁽²⁾	Ridotta 206,00 ⁽²⁾	Variabile da 5,16 a 15,00	Cciao
Iscrizione di modificativo di snc e sas	Artt. 2300 - 2315	entro 30 giorni dalla data dell'atto	Amministratori	Minima 103,00 ⁽²⁾	Massima 1.032,00 ⁽²⁾	Ridotta 206,00 ⁽²⁾	Variabile da 5,16 a 15,00	Cciao
Iscrizione di modificativo di società semplice	Art. 18, comma 5, dpr n. 581/1995	entro 30 giorni dalla data dell'atto	Soci amministratori	Minima 103,00 ⁽²⁾	Massima 1.032,00 ⁽²⁾	Ridotta 206,00 ⁽²⁾	Variabile da 5,16 a 15,00	Cciao
Iscrizione dell'atto scioglimento con liquidazione di snc e sas	Artt. 2300 - 2315	30 gg.	Liquidatori	Minima 103,00 ⁽²⁾	Massima 1.032,00 ⁽²⁾	Ridotta 206,00 ⁽²⁾	Variabile da 5,16 a 15,00	Cciao
Iscrizione dell'atto scioglimento senza liquidazione di snc e sas	Artt. 2300 - 2315	30 gg.	Amministratori	Minima 103,00 ⁽²⁾	Massima 1.032,00 ⁽²⁾	Ridotta 206,00 ⁽²⁾	Variabile da 5,16 a 15,00	Cciao
Iscrizione dello scioglimento e liquidazione di società semplice	Art. 18, comma 4, dpr n. 581/1995	30 gg.	Liquidatori	Minima 103,00 ⁽²⁾	Massima 1.032,00 ⁽²⁾	Ridotta 206,00 ⁽²⁾	Variabile da 5,16 a 15,00	Cciao

* Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta a un terzo.

** L'importo potrebbe variare da Camera di commercio a Camera di commercio.

1. per il notaio: si applica l'art. 2194 del c.c. che prevede una sanzione da 10 euro a 516 euro;

2. per gli amministratori (anche soci amministratori e liquidatori): si applica l'art. 2630 del c.c. che prevede una sanzione minima di 103,00, massima 1.032 e ridotta 206,00 euro.

Le nuove sanzioni amministrative e pecuniarie per le omesse denunce, comunicazioni e depositi da effettuarsi presso il Registro delle imprese tenuto dalle Cciao previste dal nuovo art. 2630 del c.c. si applicano anche alle società di persone. L'articolo 9, comma 5 della legge 11 novembre 2011, n. 180 ha sostituito l'articolo 2630 del c.c. dimezzando gli importi delle sanzioni pecuniarie stabilite in precedenza (si è passati infatti dagli importi di 206,00 e di 2.065,00 euro a 103,00 e 1.032,00 euro). La pubblicazione dell'atto costitutivo della snc e sas avviene mediante iscrizione dello stesso nel registro delle imprese. L'iscrizione (obbligatoria) al registro delle imprese comporta una pubblicità meramente dichiarativa opponibile ai terzi. Ciò significa che tutti sono tenuti a conoscere l'esistenza di quel fatto, proprio perché è stato pubblicizzato con l'iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori (o il notaio se l'atto è stato redatto nella forma dell'atto pubblico) devono depositare entro 30 giorni dalla data dell'atto nel registro delle imprese dove è ubicata la sede legale. In caso di omissione nel deposito dell'atto costitutivo verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 2630 del c.c. (da un minimo 103,00 a un massimo 1.032,00). L'iscrizione dell'atto costitutivo della società semplice è finalizzata alla certificazione di pubblicità - notizia, oltre che a produrre gli effetti previsti dalla legge speciale (art. 8, 5 comma, legge n. 580/1993). In altre parole l'iscrizione è finalizzata a dare conoscenza dell'atto scritto. Per quanto concerne le modalità di iscrizione della società nella sezione speciale, l'articolo 18 del dpr n. 581/1995 dispone che questa avvenga tramite presentazione da parte degli amministratori di un apposita domanda. I soci

amministratori entro 30 giorni dalla data dell'atto sono tenuti al deposito dello stesso nel registro delle imprese. In caso di omissione nel deposito dell'atto costitutivo verrà applicata la sanzione amministrativa previ-

sta dall'articolo 2630 del c.c. (da un minimo 103,00 a un massimo 1.032,00).

Stessa regola vale per le modifiche riguardante l'atto costitutivo. Gli amministratori entro 30 giorni dalla data

dell'atto modificativo dell'atto costitutivo sono tenuti a depositarlo nel registro delle imprese dove è ubicata la sede legale.

In caso di omissione nel deposito dell'atto costituti-

vo verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 2630 del c.c. Nella tabella allegata vengono indicati gli adempimenti e le relative sanzioni.